

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM**

**approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 169 del 28 novembre 2003**

## INDICE

Art. 1	Disciplina regolamentare del referendum
Art. 2	Elettori referendari
Art. 3	Domanda di Referendum
Art. 4	Modalità per la formulazione del quesito
Art. 5	Decisioni del Comitato dei Garanti
Art. 6	Raccolta di firme e loro autenticazione
Art. 7	Deposito delle firme
Art. 8	Indizione di referendum
Art. 9	Forme di pubblicizzazione
Art. 10	Sospensione del referendum
Art. 11	Costituzione, nomine e compensi dell'Ufficio di Sezione
Art. 12	Operazioni di voto
Art. 13	Proclamazione dell'esito del referendum
Art. 14	Decisioni sui reclami
Art. 15	Entrata in vigore

### **Art. 1 Disciplina regolamentare del referendum**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo alla consultazione referendaria prevista all'art. 52 e seguenti dello Statuto Comunale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto ed alle leggi che disciplinano lo svolgimento del referendum in quanto compatibili.

### **Art. 2 Elettori referendari**

1. Ai sensi dello Statuto Comunale sono elettori referendari i residenti nel Comune di Verbania che hanno compiuto 18 anni d'età alla data del referendum.

### **Art. 3 Domanda di Referendum**

1. I soggetti che possono domandare di procedere a consultazione referendaria sono indicati all'art. 53 dello Statuto Comunale.
2. La domanda é indirizzata al Difensore Civico Comunale quale Presidente del Comitato dei Garanti del Comune di Verbania.

### **Art. 4 Modalità per la formulazione del quesito**

1. Nella domanda di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella maniera più chiara e precisa possibile, con formula idonea a rilevare inequivocabilmente l'orientamento degli elettori.
2. Qualora il quesito referendario formulato si prestasse ad equivoci imputabili ad aspetti formali, comunque non riguardanti la sostanza delle proposte, ai fini dell'ammissibilità del referendum, il Comitato dei Garanti, con provvedimento motivato, propone ai relativi promotori la modifica del quesito.

### **Art. 5 Decisioni del Comitato dei Garanti**

1. Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti sull'ammissibilità e ricevibilità delle domande di referendum sono inappellabili e sono comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed ai soggetti promotori, entro 3 giorni dall'adozione.
2. Con proprio avviso, da pubblicizzare mediante affissione all'Albo Pretorio e trasmissione agli organi di informazione locale entro 5 giorni, il Sindaco, conformemente alla decisione di cui al precedente comma, indica quali delle domande di referendum sono ammesse e quali respinte perché contrarie a quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Art. 6 Raccolta di firme e loro autenticazione**

1. Dichiarata ammissibile e ricevibile la domanda di referendum da parte del Comitato dei Garanti, i soggetti promotori procedono, per ogni quesito, con la raccolta delle firme di almeno millecinquecento residenti come specificato all'art.55, comma 1 dello Statuto Comunale con la seguente procedura:
  - a) dovranno utilizzarsi fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata;
  - b) all'inizio di ciascun foglio deve essere stampato, a cura dei promotori, il quesito che si intende sottoporre al referendum;
  - c) le firme degli elettori saranno apposte in calce al quesito stampato dopo che il Segretario Generale del Comune avrà provveduto a vidimare, entro dieci giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso;
  - d) accanto a ciascuna firma devono essere indicati in stampatello e per esteso, nome e cognome, luogo e data di nascita degli elettori referendari;
  - e) la firma deve essere autenticata ai sensi di legge.

### **Art. 7 Deposito delle firme**

1. I fogli contenenti le firme devono essere depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Verbania, a cura di un rappresentante dei soggetti promotori, entro sessanta giorni dalla vidimazione da parte del Segretario Generale prevista al punto c) del precedente articolo.

2. Il Segretario Generale od un funzionario della Segreteria dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte del rappresentante dei soggetti promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio del rappresentante dei soggetti promotori, deve essere indicato il numero delle firme raccolte.

### **Art.8 Indizione di referendum**

1. Con proprio decreto il Sindaco:

- a) indice il referendum elencando i quesiti sottoposti a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una sola domenica;
- b) indica i termini di apertura e di chiusura della campagna elettorale che inizia 30 giorni prima del giorno fissato per il voto, e termina alle ore 24,00 del venerdì precedente il medesimo;
- c) detta le norme che assicurano l'imparzialità della campagna elettorale.

Il decreto di indizione deve essere emanato non meno di quaranta giorni prima di quello fissato per il referendum.

### **Art.9 Forme di pubblicizzazione**

1. Il decreto del Sindaco di indizione del referendum deve essere trasmesso al Prefetto ed al Questore e deve essere comunicato a tutti i soggetti che hanno richiesto il referendum.

2. Il Sindaco provvede a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse, riportando il contenuto degli stessi a mezzo degli organi di informazione locale.

### **Art. 10 Sospensione del referendum**

1. I termini e gli adempimenti del procedimento referendario, fatte salve le già intervenute decisioni del Comitato dei Garanti, sono sospesi:

- a) nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio Comunale o all'atto dell'emanazione del decreto di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;
- b) nei sei mesi successivi all'insediamento del Consiglio Comunale;
- c) nel periodo di eventuale vacatio dell'ufficio del Difensore Civico.

### **Art.11 - costituzione, nomine e compensi dell'Ufficio di Sezione**

1. L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto da un Presidente e almeno due Scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario.

2. Le nomine dei componenti l'Ufficio di Sezione avvengono nel modo seguente:

il Presidente è nominato dal Sindaco attingendo dall'Albo comunale dei Presidenti di seggio approvato dalla Corte di Appello di Torino; questi percepisce il compenso previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento del referendum su leggi statali;

gli Scrutatori sono sorteggiati dall'apposito Albo Comunale e percepiscono il compenso previsto dalla norma vigente.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché alle operazioni dell'Ufficio Centrale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale o di partito se non rappresentato in Consiglio Comunale ed un rappresentante di ognuno dei soggetti che hanno avanzato la domanda di referendum.

4. La designazione dei rappresentanti nei singoli seggi dovrà essere autenticata dai soggetti indicati dall'art. 4 legge 120/99.

### **Art. 12 Operazioni di voto**

1. La tenuta e la revisione delle liste elettorali referendarie, nonché tutte le connesse operazioni per l'espletamento del voto sono di competenza dell'Ufficio elettorale comunale.

2. La ripartizione del Comune in Sezioni elettorali referendarie, la scelta dei luoghi ove effettuare le operazioni di voto, le procedure di insediamento dei seggi ed il metodo di riscontro dell'avvenuto voto dell'elettore, sono disciplinati con apposito Decreto del Sindaco, assicurando il voto diretto, libero e segreto, nonché l'ordine pubblico e la trasparenza, nel massimo contenimento dei costi.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00. Lo spoglio delle schede, di norma, ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

4. All'elettore, riconosciuto ai termini di Legge, vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore ha altresì facoltà di rifiutare le schede relative al referendum al quale non intenda partecipare.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa fornita dall'Ufficio di Sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore su apposito elenco in possesso dell'Ufficio di Sezione.

6. Nel caso in cui le domande di referendum sottoposte al voto siano plurime, l'Ufficio di Sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle domande sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Sindaco di indizione del referendum.

### **Art. 13 Proclamazione dell'esito del referendum**

1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune di Verbania è costituito l'Ufficio Centrale per il referendum, composto:

- dal Presidente: Segretario Generale del Comune di Verbania;
- da due dipendenti dell'Ufficio Elettorale del Comune di Verbania;
- da un segretario senza facoltà di voto.

2. L'Ufficio Centrale per il referendum, non appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici di Sezione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza all'accertamento della percentuale degli aventi diritto che ha partecipato alla votazione, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito posto ed alla conseguente proclamazione dell'esito del referendum.

3. Il Segretario dell'Ufficio Centrale redige il verbale delle operazioni e lo deposita presso la Segreteria Generale del Comune di Verbania unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici di Sezione. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni inviandone comunicazione ai soggetti promotori ed al Sindaco.

### **Art. 14 Decisioni sui reclami**

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o all'Ufficio Centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.